CHE CONVERTE IN LEGGE RR. DECRETI 4 AGOSTO 1914, N. 770, 22 AGOSTO 1914, N. 927, 4 OTTOBRE 1914, N. 1103, E 22 OTTOBRE 1914, N. 1182, CHE AUTORIZZANO LE AMMINISTRAZIONI DELLA GUERRA E DELLA MARINA A DEROGARE TEMPORANEAMENTE, A NORME DELLA LEGGE DI CONTABILITA', GENERALE DELLO STATO; ED I RR. DD. 1 NOVEMBRE 1914, N. 1205, E 1 NOVEMBRE 1914, N. 1206, CHE STABILISCONO SPECIALI INDENNITA' PER GLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO

Art. 1 (Approvazione)

Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioe':

1° - 4 agosto 1914, n. 770, che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalla legge di contabilita' generale dello Stato e dal relativo regolamento per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi, e materiali;

2° - 22 ottobre 1914, n. 1182, che proroga tale autorizzazione fino al 30 aprile 1915;

3° e 4° - 22 agosto e 4 ottobre 1914, numeri 927 e 1103, che autorizzano le amministrazioni della guerra e della marina a corrispondere acconti su lavori e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati;

5° - 1° novembre 1914, n. 1205, per la concessione dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 di una indennita' speciale agli ufficiali in distaccamento eventuale;

6° - 1° novembre 1914, n. 1206, per la concessione di una indennita' giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 e destinali in sede diversa dalla residenza abituale.

Versione in vigore dal 27 aprile 1915, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che converte in legge RR. decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 agosto 1914, n. 927, 4 ottobre 1914, n. 1103, e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente, a norme della legge di contabilita', generale dello Stato; ed i RR. DD. 1 novembre 1914, n. 1205, e 1 novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennita' per gli ufficiali del R. esercito
Estremi	Legge 1 aprile 1915, n. 424

Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1915

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-converte-in-legge-rr-decreti-4-agosto-1914-n-770-22-agosto-1914-n/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ed i RR. DD. 1 novembre 1914, n. 1205, e 1 novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennita' per gli ufficiali del R. esercito · Art. 1 (Approvazione)

ed i RR. DD. 1 novembre 1914, n. 1205, e 1 novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennita' per gli ufficiali del R. esercito · Art. 1 (Approvazione)